


Pubblicato il 08/10/2021

N.05396 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.  
N. 08470/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8470 del 2021, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Alessandra Pallara, Federica Di Secli', rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano  
Giannini, Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di  
Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff Scolastico Reg  
Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello  
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
U.S.R. Puglia - Ambito Territoriale di Lecce non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Laura Cogli, Concetta Palermo non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provv.to prot. n. 12022 del 18.08.2021 , con cui l'USR PUGLIA Ufficio VI AT DI LECCE ha decretato l'esclusione dei ricorrenti dagli Elenchi Aggiuntivi di Prima Fascia delle GPS, formati per l'a.s. 21/22 ex OM 60/20 e DM 51/21, per l'insegnamento su posti di sostegno (ADSS) nella Provincia di Lecce, per la pretesa mancanza del titolo di specializzazione conseguito entro la data del 31/7/2021 (come previsto dall'art. 59 co 4 lett a) DL 73/21);
  - degli Elenchi Aggiuntivi di Prima Fascia delle GPS formati per l'a.s. 21/22 ex OM 60/20 e DM 51/21, per l'insegnamento su posti di sostegno (ADMM, ADSS, ADEE e ADAA) nella provincia di Lecce, ove già pubblicati con atti di estremi ignoti, nella parte in cui non risultano inclusi le ricorrenti;
  - ove occorra, del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 3/3/2021 avente ad oggetto la “Costituzione degli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza del ministero dell'Istruzione del 10/7/2020, n. 60” e dell'Avviso MI dell'8/7/2021 di apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi, nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei candidati, quali i ricorrenti, che hanno conseguito il titolo di specializzazione nel sostegno all'estero e che hanno avviato la procedura di riconoscimento in Italia del suddetto titolo entro il 31/7/2021;
  - ove occorra, altresì, della Circolare Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 25089 del 6/8/2021 e del DM 242 del 30/7/2021 per quanto di ragione e nei limiti di interesse;
  - di ogni atto preordinato, collegato e conseguenziale, ivi compreso il provvedimento dell'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce prot. n. 12024 del 18/8/2021 di rigetto cumulativo di tutti i reclami proposti dai candidati avverso l'esclusione.
- Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pallara Alessandra il 3/9/2021:

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI ex ART. 56 CPA

- del provv.to prot. n. 12021 del 18.08.2021 , con cui l'USR PUGLIA Ufficio VI AT DI LECCE ha decretato l'esclusione dei ricorrenti dagli Elenchi Aggiuntivi di Prima Fascia delle GPS, formati per l'a.s. 21/22 ex OM 60/20 e DM 51/21, per l'insegnamento su posti di sostegno (ADMM, ADSS, ADEE e ADAA) nella provincia di Lecce, per la pretesa mancanza del titolo di specializzazione conseguito entro la data del 31/7/2021 (come previsto dall'art. 59 co 4 letta) DL 73/21);

- degli Elenchi Aggiuntivi di Prima Fascia delle GPS formati per l'a.s. 21/22 ex OM 60/20 e DM 51/21, per l'insegnamento su posti di sostegno (ADMM, ADSS, ADEE e ADAA) nella provincia di Lecce, ove già pubblicati con atti di estremi ignoti, nella parte in cui non risultano inclusi le ricorrenti;

-ove occorra, del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 3/3/2021 avente ad oggetto la “Costituzione degli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza del ministero dell'Istruzione del 10/7/2020, n. 60” e dell'Avviso MI dell'8/7/2021 di apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi, nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei candidati, quali i ricorrenti, che hanno conseguito il titolo di specializzazione nel sostegno all'estero e che hanno avviato la procedura di riconoscimento in Italia del suddetto titolo entro il 31/7/2021;

-ove occorra, altresì, della Circolare Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 25089 del 6/8/2021 e del DM 242 del 30/7/2021 per quanto di ragione e nei limiti di interesse;

-di ogni atto preordinato,collegato e conseguenziale, ivi compresi:

a) l'atto di avvio del procedimento di esclusione dell'USR Puglia AT Lecce prot. n. 11645 del 13/8/2021;

b) il provvedimento dell'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce prot. n. 12024 del 18/8/2021 di rigetto cumulativo di tutti i reclami proposti dai candidati avverso l'avvio del procedimento di esclusione.

NONCHE' ORA PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI ex ART. 56 CPA

-degli Elenchi Aggiuntivi alla I Fascia delle GPS pubblicati in data 20/8/2021 dall'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce con provv.to prot. n. 12253 del 20/8/2021 nella parte in cui non risultano inclusi le ricorrenti con riferimento agli insegnamenti ADSS;

-degli Elenchi Aggiuntivi alla I Fascia delle GPS ripubblicati ulteriormente in data 31/8/2021 dall'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce con provv.to prot. n. 12816 del 31/8/2021 nella parte in cui non risultano inclusi le ricorrenti con riferimento agli insegnamenti ADSS;

-di ogni atto preordinato, collegato e consequenziale, ivi comprese eventuali ripubblicazioni di estremi ignoti dei predetti elenchi, sempre nella parte in cui non vi risultano inseriti i ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che nel merito il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento.

Ritenuta comunque la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari "per pubblici proclami" sul sito web delle Amministrazioni indicate, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'Ufficio scolastico regionale competente, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b).- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. e l'Ufficio scolastico regionale hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte ricorrente di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, il testo integrale del ricorso e di quelli per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni suddette:

c) - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) cadauna per l'attività di pubblicazione sui siti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie

l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati.  
Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia all'udienza pubblica del 5 aprile 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente  
Raffaele Tuccillo, Primo Referendario  
Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Silvia Piemonte**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio innanzi al TAR Lazio Roma Sez. III Bis (Rgn. 8470/21) con le modalità rese note sul sito medesimo.